
A.D.A.
Associazione Nazionale
Demolitori Autoveicoli
Regolamento

Milano
20 giugno 2015

Premessa

A.D.A. aderisce a FISE-UNIRE mediante specifica Convenzione di adesione.

Il Regolamento è redatto in conformità allo Statuto A.D.A. e agli Statuti di UNIRE e di FISE (nonché ai relativi Regolamenti di attuazione ove esistenti).

FISE, quale componente del Sistema Confindustria, attesta l'appartenenza e la rappresentanza di A.D.A. alla compagine confederale.

Scopo

Il presente Regolamento di attuazione definisce le regole che governano i rapporti economici ed organizzativi tra l'Associazione A.D.A. e le imprese ad essa aderenti.

Approvazione e modifiche

Il Regolamento, elaborato dal Consiglio Direttivo di A.D.A., è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

Il Consiglio Direttivo, in relazione ad intervenute esigenze di varia natura, può apportare eventuali modifiche o integrazioni al presente Regolamento che dovranno essere comunque sottoposte all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 1 - Ammissione

Il Legale Rappresentante dell'impresa che intende aderire in qualità di Socio, all'atto di presentazione della domanda di ammissione ad A.D.A., sottoscrive una dichiarazione di accettazione delle norme e degli obblighi derivanti dallo Statuto A.D.A., dal presente Regolamento, dallo Statuto UNIRE, dallo Statuto FISE nonché dal Codice Etico e valoriale di Confindustria.

Il richiedente presenta la domanda di adesione compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo, disponibile anche sul sito associativo, che invierà, unitamente ai documenti amministrativi e autorizzativi indicati nello stesso presso la Segreteria dell'Associazione.

Tutta la documentazione dovrà pervenire esclusivamente via PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno (RR).

La Segreteria associativa, dopo aver analizzato la documentazione inviata e richiesto le eventuali integrazioni necessarie e ritenendola completa, relaziona al Consiglio Direttivo in merito alla richiesta d'iscrizione pervenuta. La relazione ai Consiglieri può avvenire anche via

e-mail e, in tal caso, i Consiglieri esprimono via e-mail il proprio parere entro 5 giorni.

Qualora nessun Consigliere sollevi mozioni contrarie, la Segreteria comunica all'impresa le coordinate per il pagamento del contributo associativo previsto per l'anno in corso ai sensi dello Statuto e dell'art.3 del presente Regolamento.

Il primo Consiglio Direttivo utile ratifica riguardo l'ammissione, già notificata all'impresa richiedente.

L'ammissione a Socio ha effetto dalla data del pagamento del contributo associativo che deve avvenire entro 60 giorni dalla data di comunicazione, decorsi i quali la domanda di adesione decade.

Nel caso di domanda di adesione pervenuta nel secondo semestre solare (dal 1° luglio al 31 dicembre) verrà richiesta la somma pari alla metà del contributo associativo deliberato per l'anno.

Al momento dell'accettazione, l'impresa viene iscritta nell'Associazione e al "Registro delle imprese" di Confindustria che certifica ufficialmente l'appartenenza al Sistema.

Il Socio si obbliga a comunicare per iscritto alla Segreteria A.D.A. l'eventuale variazione del domicilio dichiarato all'atto di ammissione. Comunicazioni o notificazioni effettuate presso tale domicilio si considereranno come ricevute dal destinatario. Con l'adesione il socio si impegna a comunicare all'Associazione ogni modifica relativa alla propria posizione e alla compagine sociale dell'impresa, al fine di consentire i dovuti aggiornamenti negli archivi.

In caso di mozioni contrarie la pratica e i termini si intendono sospesi e la relativa discussione rimandata alla prima riunione utile di Consiglio Direttivo, previa comunicazione all'impresa richiedente.

In caso di pronuncia negativa da parte del Consiglio Direttivo A.D.A., l'impresa può richiedere ai Proviviri un riesame della domanda. I Proviviri decideranno in modo definitivo entro 60 giorni dalla data di ricevimento del ricorso.

La delibera di ratifica dell'ammissione ovvero il diniego motivato dell'ammissione dovrà essere notificata alla parte a mezzo PEC o raccomandata RR.

Le modalità di adesione dei Soci Aggregati, a norma dell'art. 2, comma 2 e comma 3, dello Statuto A.D.A., sono stabilite dal Consiglio Direttivo di A.D.A. che ne definisce i termini e il rapporto contributivo in relazione alle specificità del soggetto da aggregare.

Art. 2 - Durata del rapporto associativo - Dimissione oltre i termini - Variazioni societarie

L'adesione di un nuovo associato lo impegna per un biennio.

Nel caso di domanda di adesione pervenuta nel secondo semestre solare (dal 1° luglio al 31 dicembre) l'adesione impegna il socio sino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello della domanda di adesione.

Fatto salvo il biennio seguente alla prima adesione, al fine di uniformare le scadenze e la gestione amministrativa dei contributi, in deroga a quanto stabilito dall'art. 3 comma 10 dello Statuto, l'adesione si intende automaticamente rinnovata di anno in anno (dal 1° gennaio al 31 dicembre), qualora il socio non presenti le sue dimissioni, via PEC o raccomandata RR spedita almeno tre mesi prima della scadenza (entro il 30 settembre).

Nel caso di dimissioni pervenute oltre i termini, il Socio è tenuto al pagamento dei contributi associativi fino alla scadenza ordinaria del rapporto associativo che, in deroga all'art. 7 ultimo comma (lettera b) dello Statuto si intende tacitamente rinnovato di anno in anno.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 10, dello Statuto A.D.A., nel caso in cui si riscontri un cambio di ragione sociale con variazione della compagine societaria, ma con subentro di discendenti in linea retta, al fine di premiare il rapporto associativo in estinzione e incentivare la fidelizzazione dell'impresa subentrante, il Consiglio Direttivo, previa apposita istanza, potrà riconoscerle la trasmissibilità del contributo associativo.

Art. 3 - Obblighi contributivi - Morosità

Con l'adesione il socio si obbliga al pagamento in favore di A.D.A. di:

1. un contributo una tantum di adesione eventualmente deliberato in base alle valutazioni degli Organi associativi;
2. un contributo ordinario suddiviso per fasce;
3. eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea.

Il Socio si impegna al pagamento dell'importo ordinario in un'unica soluzione entro il 28 febbraio di ogni anno.

Entro la stessa data ciascun Socio è obbligato a trasmettere copia dell'ultima pagina del Registro di cui al DM 16 ottobre 1995 riferito all'anno precedente, autocertificando per iscritto che tale copia è conforme all'originale. Ove tale documento non venga trasmesso il Socio

sarà tenuto al pagamento del contributo associativo corrispondente alla fascia massima.

Il Consiglio Direttivo di A.D.A. può valutare la congruità della contribuzione stimata per l'anno successivo, confermando ovvero rivedendo l'entità della quota contributiva. Prima dell'applicazione tali variazioni sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea.

In caso di mancato versamento del contributo associativo annuale entro il termine, l'Impresa verrà formalmente messa in mora con l'invio di una comunicazione con raccomandata RR o mediante PEC ed il rapporto associativo verrà sospeso con la conseguente sospensione del diritto alle prestazioni associative fino al pagamento del contributo, che deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Qualora, decorso il termine di 30 giorni, l'impresa non avesse provveduto al pagamento del contributo associativo, il Consiglio Direttivo verrà chiamato a deliberare circa l'espulsione ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. g). L'Associazione avrà titolo per intraprendere le opportune azioni di recupero di quanto dovuto.

Al termine della procedura di recupero del credito il Consiglio Direttivo formalizzerà la delibera di espulsione che verrà comunicata a mezzo PEC o raccomandata RR.

L'associato resta sospeso sino al termine della procedura di espulsione. Durante il periodo di sospensione il pagamento di quanto dovuto determina la riammissione dell'impresa all'associazione.

Art. 4 - Espulsione e sanzioni

L'espulsione del Socio ai sensi dell'art. 6 lettera g) dello Statuto potrà essere richiesta dagli Organi dell'A.D.A., anche su segnalazione di un Socio, nei seguenti casi:

- a) per la perdita dei requisiti essenziali di ammissibilità;
- b) per gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dall'Assemblea dell'A.D.A.;
- c) per concorrenza con l'attività sindacale esercitata dall'Associazione;
- d) per gravi e comprovate inosservanze dello Statuto e del Regolamento interno o inadempimento al Codice etico confederale.

Alla richiesta di espulsione di un Socio, il Segretario, esaminata la documentazione e sentito il Socio verso il quale è stata sollevata la richiesta, verificati i presupposti di espulsione così come sopra previsti

dovrà relazionare al primo Consiglio Direttivo utile, che delibererà motivando in merito.

La delibera di espulsione corredata delle motivazioni dovrà essere notificata alla parte a mezzo PEC o raccomandata RR.

Avverso tale delibera, il Socio, entro 15 giorni dalla notifica (v. art. 6 Statuto A.D.A.), potrà proporre ricorso ai Probiviri presso l'Associazione notificandolo a mezzo PEC o raccomandata RR. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

L'espulsione del socio esplicherà i propri effetti dalla data della notifica della delibera.

Le sanzioni previste dall'art. 6 dello Statuto vengono comminate con delibera dal Consiglio Direttivo in base ai seguenti comportamenti:

- a) per contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dall'Assemblea Generale degli Associati;
- b) per sospetta concorrenza con l'attività sindacale esercitata dall'Associazione;
- c) per inosservanze dello Statuto e del Regolamento interno.

L'applicazione delle sanzioni non pregiudica ulteriori e più gravi iniziative intraprese o da intraprendere a tutela dell'Associazione contro il Socio sanzionato.

Qualunque Socio o organo dell'Associazione venga a conoscenza di fatti o atti commessi da un altro Socio che possono costituire una violazione di quanto stabilito nello Statuto o nel presente Regolamento interno potrà comunicarlo, per iscritto, all'Associazione presso la Segreteria.

Su indicazione del Presidente, il Segretario dovrà istruire una pratica e procedere alla raccolta delle informazioni necessarie nonché informare la parte citata che è stata aperta una procedura di verifica nei suoi confronti.

Il Segretario, vista la documentazione e sentito il Socio sottoposto a verifica, nella persona del suo Rappresentante Legale, dovrà relazionare alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo che delibererà in merito alla questione, motivandola, e, in caso di accertamento della violazione, comminerà le relative sanzioni.

Le delibere di sanzioni dovranno essere notificate alla parte a mezzo PEC o raccomandata RR.

Contro la delibera sanzionatoria la parte potrà proporre ricorso, entro 15 giorni dalla notifica, al Collegio dei Probiviri notificato a mezzo PEC o raccomandata RR.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Il giudizio del Collegio dei Probiviri di accoglimento o di rigetto del ricorso dovrà essere notificato alla parte a mezzo PEC o raccomandata RR.

Art. 5 - Disposizioni generali sulle cariche

I componenti degli Organi elettivi dell'Associazione, con esclusione del Collegio dei Revisori dei Conti, devono essere associati A.D.A. con un'anzianità di adesione all'Associazione non inferiore all'anno.

I componenti degli Organi elettivi dell'Associazione possono contemporaneamente avere partecipazioni o ricoprire cariche in enti, associazioni o società di qualsiasi natura giuridica con finalità simili a quelle della società di servizi partecipata dall'Associazione, solo con il consenso del Consiglio Direttivo.

Possono ricoprire cariche elettive soltanto i legali rappresentanti o amministratori di società associate e i dipendenti di società associate muniti di procura institoria o di procura speciale.

Art. 6 - Assemblea - Costituzione

La partecipazione in Assemblea spetta ai legali rappresentanti o amministratori di società associate e i dipendenti di società associate muniti di procura institoria o di procura speciale.

Ogni Socio può farsi inoltre rappresentare da un altro Socio, mediante delega a questi rilasciata su carta intestata della società delegante e firmata dal Rappresentante Legale o da chi ne ha i poteri. Ogni socio può rappresentare fino a 3 imprese associate, oltre la propria.

Ai fini dell'attribuzione dei voti in Assemblea, ciascun Socio, come previsto all'art. 3 del presente Regolamento, in regola con il pagamento della contribuzione dovuta, ha diritto a 1 voto.

Il Presidente, all'apertura dell'Assemblea e prima di procedere alla discussione dell'o.d.g., nomina il Segretario il quale relaziona in merito alle verifiche effettuate:

- sui nominativi dei presenti e che gli stessi siano in regola con il versamento dei contributi associativi;
- sui nominativi degli Associati presenti per delega, in base alla raccolta e verifica della validità delle deleghe ai sensi dello Statuto e del presente Regolamento;
- sulla regolare costituzione della riunione in base al numero legale di presenze.

In caso positivo il Presidente dichiara aperta l'Assemblea e procede:

- all'inizio dei lavori, a fissare la durata massima ed il numero degli interventi per ogni singolo argomento all'ordine del giorno;
- a dare o togliere la parola ai presenti;

- ad allontanare chi disturba il regolare svolgimento dell'Assemblea stessa.

Nel caso di Assemblea Straordinaria richiesta dagli Associati, il Presidente all'apertura dei lavori, darà la parola al promotore richiedente.

Il Segretario, prima di ciascuna votazione, comunicherà il quorum necessario ai fini dell'approvazione delle delibere.

Il Presidente dell'Assemblea inviterà gli Associati a votare sugli argomenti posti all'ordine del giorno stabilendo le modalità di voto nel rispetto dello Statuto.

Nel caso di votazione a scrutinio segreto per l'elezione delle cariche, prima di procedere alla votazione, l'Assemblea nominerà due scrutatori tra gli Associati intervenuti che procederanno allo spoglio delle schede di votazione unitamente al Segretario.

Il risultato della votazione dovrà essere verbalizzato.

In caso di parità dei voti il Presidente inviterà l'Assemblea ad una nuova votazione.

Esaurita la discussione degli argomenti posti all'O.d.G. il Presidente dell'Assemblea dichiarerà la chiusura dei lavori.

Il Segretario redigerà il verbale dell'Assemblea che rimarrà a disposizione presso gli uffici.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

Coloro i quali intendano proporre la propria candidatura a Consigliere eletto dall'Assemblea dovranno comunicarla per iscritto alla Segreteria A.D.A. almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Nel caso in cui vi sia, per qualsiasi ragione, un numero di Consiglieri dimissionari pari alla metà più uno di quelli in carica, decadrà l'intero Consiglio Direttivo. Quest'ultimo resterà comunque in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente dovrà convocare l'Assemblea Generale per la nomina degli organi con le modalità previste dall'art. 11 dello Statuto.

Il Presidente, all'atto dell'apertura della seduta, potrà autorizzare la presenza di terze persone, esterne allo stesso Consiglio Direttivo, che siano state invitate dal Presidente, anche tra quelle che ne abbiano fatta preventiva richiesta.

L'assenza del Consigliere ad una riunione deve essere giustificata con comunicazione da trasmettere all'Associazione prima della riunione stessa. In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere a 3 riunioni consecutive, lo stesso decade automaticamente e senza alcun preavviso.

Il Consiglio Direttivo può prevedere, su proposta del Presidente, l'istituzione di un Comitato di Presidenza, composto dal Presidente stesso e dai due Vice Presidenti.

L'attività del Comitato di Presidenza è svolta al fine di dare attuazione alle attività di interesse associativo effettuando le valutazioni, i lavori preparatori e propedeutici alla definizione di quanto all'esame. I membri del Comitato di Presidenza nell'esecuzione dei propri mandati redigono relazioni in merito all'operato e le rendono disponibili al Segretario.

Il Presidente o il Comitato di Presidenza alla prima riunione utile relaziona sulle attività svolte al Consiglio Direttivo, che si esprimerà in merito. Nei casi di particolare urgenza il Comitato di Presidenza assume le attribuzioni del Consiglio Direttivo al quale relazionerà in merito alla prima riunione utile per le ratifiche conseguenti.

Il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo è predisposto dal Segretario verbalizzante, condiviso con il Presidente ed inviato a tutti i membri per eventuali osservazioni o modificazioni. Esso viene approvato nella successiva seduta di Consiglio.

Art. 8 - Presidente

Il Presidente pro tempore all'inizio del proprio mandato può proporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione il nominativo del Segretario. La nomina del Segretario dovrà essere formalizzata in un verbale da cui dovrà risultare l'accettazione della carica. Tale verbale dovrà essere riportato nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo e dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Inoltre, il Presidente si farà carico di presentare il nuovo Segretario a tutti gli Organi dell'Associazione.

Il Vice Presidente Vicario viene indicato dal Presidente e ratificato nella prima riunione utile di Consiglio Direttivo.

La ratifica degli atti compiuti dal Vice Presidente Vicario che sostituisce il Presidente in carica per sua assenza dovrà risultare da apposito verbale redatto dal Segretario e riportato sul Libro Verbali del Consiglio Direttivo e sottoscritto dal Presidente e dal Vice Presidente Vicario.

Il Segretario, nel momento in cui prende atto che il Presidente è dimissionario o sarà assente per cause di forza maggiore, procederà a comunicare detta situazione per iscritto al Vice Presidente Vicario. Questi dovrà convocare d'urgenza il Consiglio Direttivo per informarlo sulla situazione.

Il Vice Presidente Vicario avrà gli stessi poteri attribuiti al Presidente e resterà in carica sino alla prima Assemblea utile per la nomina del nuovo Presidente e dei due Vice Presidenti da esso indicati, da tenersi entro 6 mesi.

Eventuali comunicazioni a mezzo stampa o altri organi d'informazione sono d'esclusiva competenza del Presidente che può, a suo insindacabile giudizio, delegare a terzi di volta in volta.

Art. 9 - Segretario

L'incarico di Segretario è conferito dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ed è regolato con contratto di lavoro di diritto privato.

Il Segretario, all'atto della nomina, dovrà dichiarare di accettare quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento interno.

Il Segretario svolge le proprie mansioni secondo le direttive impartite dal Presidente.

Per svolgere tali compiti si avvale del personale della Segreteria.

Il Segretario in particolare:

- predispone, su direttive del Presidente, le relazioni e gli atti da sottoporre al Consiglio Direttivo e all'Assemblea;
- partecipa ai lavori dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne verifica la regolarità e ne redige i verbali;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo in conformità alle istruzioni impartite dal Presidente;
- relaziona il Consiglio Direttivo in merito alle richieste d'iscrizione, di recesso e alle comunicazioni di esclusione degli associati e, in generale, cura secondo le direttive del Presidente, le relazioni con gli Associati.

Nel caso di dimissioni dall'incarico di Segretario, il Presidente provvederà a nominare un Segretario pro tempore che resterà in carica fino alla prima riunione di Consiglio Direttivo utile che provvederà a nominare, sempre su proposta del Presidente, il nuovo Segretario.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non provveda alla nomina del Segretario, il Presidente incarica un dipendente di svolgere le funzioni del Segretario.

Art. 10 - Decadenza dalle cariche sociali

Ai fini della decadenza dalle cariche sociali, si stabilisce di definire "Associazione aderente ad organizzazioni diverse dalla Confindustria e costituita per scopi analoghi" qualunque associazione o Ente, in qualunque forma organizzati, che abbiano per finalità la tutela e la rappresentanza dei settori economici organizzati nell'A.D.A. nonché lo sviluppo, il coordinamento, la disciplina e la difesa dell'attività imprenditoriale del recupero e trattamento dei veicoli, rimorchi e simili. Restano esclusi i consorzi partecipati da associati A.D.A. aventi finalità simili a quelle dell'Associazione.

Art. 11 - Probiviri

In caso il Collegio dei Probiviri non sia eletto, ovvero per qualsiasi causa, venissero a mancare più di due componenti, le funzioni previste dall'art.16 dello Statuto potranno essere assolte dai Probiviri di FISE, fino a quando il Collegio non sarà validamente ricostituito.